



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – autonomia delle valutazioni del collegio

Descrizione

Deve essere affermato il principio dell'autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell'ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l'applicazione di una certa sanzione, qualora l'accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda. (cfr. CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024). Pertanto, l'accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorchè ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l'ordinamento sportivo e quello federale demandano agli organi giudicanti la competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari. Il momento di verifica, in questo caso, non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili (CFA SS.UU., n. 88/2022-2023). (Fattispecie nella quale era intervenuto tra Procura federale e incolpato un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS ma la società aveva omesso di provvedere al pagamento dell'ammenda, con conseguente automatica risoluzione dell'accordo e il Procuratore aveva deferito la società avanti al Tribunale. La Corte ha ritenuto che, in linea generale, il Tribunale non è vincolato alla sanzione (base) individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo al riguardo procedere a una autonoma valutazione di congruità).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 50/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 126 CGS; art. 127 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0050 CFA del 26 ottobre 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia)